




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge



**Introduzione del reato di omicidio nautico e del
reato di lesioni personali nautiche**

A.C. 3490

Schede di lettura

n. 582

21 giugno 2022

Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge

Introduzione del reato di omicidio
nautico e del reato di lesioni personali
nautiche

A.C. 3490

n. 582

21 giugno 2022

Servizio responsabile:

SERVIZIO STUDI – Dipartimento giustizia

☎ 066760-9559 / 066760-9148 – ✉ st_giustizia@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

File: gi0208

INDICE

SCHEDE DI LETTURA

Introduzione	3
▪ Articolo 1, comma 1 (<i>Omicidio nautico</i>)	4
▪ Articolo 1, comma 2 (<i>Fuga del conducente in caso di omicidio nautico</i>)	16
▪ Articolo 1, comma 3 (<i>Lesioni personali nautiche gravi o gravissime</i>)	17
▪ Articolo 1, comma 4 (<i>Fuga del conducente in caso di lesioni nautiche</i>)	22
▪ Articolo 2 (<i>Arresto obbligatorio in flagranza</i>)	23
▪ Articolo 3 (<i>Disciplina transitoria</i>)	27

Schede di lettura

INTRODUZIONE

In data 23 febbraio 2022 il Senato ha approvato il progetto di legge ordinaria recante "Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche", trasmesso alla Camera il 24 febbraio 2022 e assegnato alla II Commissione Giustizia in sede Referente il 28 febbraio 2022.

La [proposta di legge \(C. 3490\)](#) si compone di tre articoli che, secondo l'intenzione dichiarata dai proponenti nella relazione illustrativa della [proposta originaria presentata al Senato \(S. 1402\)](#), mirano a colmare una lacuna normativa nel nostro ordinamento. A tal fine la proposta estende l'applicazione delle norme penali previste per le fattispecie di omicidio stradale e per le lesioni personali stradali gravi o gravissime anche ai casi in cui la morte o le lesioni siano determinati da soggetti alla guida di un natante, di una imbarcazione o una nave.

Si ricorda che già nella XVII legislatura erano stati presentati alcuni progetti di legge finalizzati ad introdurre l'omicidio nautico, riconducendolo sotto la medesima *ratio legis* dell'omicidio stradale.

Si segnala inoltre che il 20 luglio 2021 è stata assegnata alle Commissioni riunite II Giustizia e IX Trasporti in sede referente (con il parere delle Commissioni I Affari Costituzionali e V Bilancio e Tesoro) una [proposta di legge ordinaria \(C. 3175\)](#) recante "Modifiche al codice penale in materia di introduzione dei delitti di omicidio nautico e lesioni personali nautiche, nonché disposizioni concernenti la condotta da tenere in caso di incidente nautico", il cui esame non è ancora iniziato alla data odierna.

Articolo 1, comma 1 (Omicidio nautico)

L'articolo 1, comma 1, sostituisce l'art. 589-bis del codice penale, che attualmente disciplina la sola fattispecie del reato di omicidio stradale, al fine di estendere la relativa disciplina anche all'omicidio nautico.

• **Normativa vigente: l'omicidio stradale (art. 589-bis c.p.)**

Nel corso della XVII legislatura il Parlamento ha approvato la [legge 23 marzo 2016, n. 41](#), volta a introdurre nel codice penale i delitti di omicidio stradale e di lesioni personali stradali, puniti entrambi a titolo di colpa. Il provvedimento è entrato in vigore il 25 marzo 2016.

La [legge n. 41 del 2016](#) inserisce nel codice penale il delitto di **omicidio stradale (articolo 589-bis)** attraverso il quale è punito, a titolo di colpa, con la reclusione (di diversa entità in ragione del grado della colpa stessa) il conducente di veicoli a motore la cui condotta imprudente costituisca causa dell'evento mortale. In particolare:

- è confermata la fattispecie generica di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale (la pena rimane la reclusione da 2 a 7 anni);
- è punito con la **reclusione da 8 a 12 anni** l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; se si tratta di conducenti professionali, per l'applicazione della stessa pena è sufficiente essere in stato di ebbrezza alcolica media (tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro);
- è invece punito con la pena della **reclusione da 5 a 10 anni** l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica media, autori di specifici comportamenti connotati da imprudenza: superamento di limiti di velocità, attraversamento di incroci con semaforo rosso; circolazione contromano; inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi; sorpassi azzardati.

La pena è **diminuita fino alla metà** quando l'omicidio stradale, pur cagionato dalle suddette condotte imprudenti, **non sia esclusiva conseguenza dell'azione (o omissione) del colpevole**.

La **pena è invece aumentata** se l'autore del reato non ha conseguito la patente (o ha la patente sospesa o revocata) o non ha assicurato il proprio veicolo a motore.

È poi previsto un aumento della pena nel **caso in cui il conducente provochi la morte di più persone** ovvero la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone. Anche qui si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo; il limite massimo di pena viene però stabilito in 18 anni (il limite massimo attuale è di 15 anni).

È stabilita, infine, una specifica circostanza **aggravante** nel **caso in cui il conducente**, responsabile di un omicidio stradale colposo, **si sia dato alla fuga**. In tale ipotesi, la pena è **aumentata da 1/3 a 2/3 e non può, comunque, essere inferiore a 5 anni**.

È stato inoltre modificato il codice penale:

- con riguardo ai criteri generali di **computo delle circostanze**: in deroga è infatti fatto divieto di equivalenza o prevalenza delle concorrenti circostanze attenuanti - con pochissime eccezioni - rispetto alle circostanze aggravanti relative all'omicidio stradale e alle lesioni personali stradali;
- sono raddoppiati i **termini di prescrizione** per l'omicidio stradale;
- è aumentata la pena edittale minima per il reato di lesioni personali, che viene portata da 3 a 6 mesi di reclusione (il massimo è confermato in 3 anni di reclusione).

La legge 41/2016 apporta modifiche anche al **codice di procedura penale**, con riguardo ai seguenti aspetti:

- in materia di **operazioni peritali e di prelievo coattivo di campioni biologici**, in particolare, l'omicidio stradale e le lesioni personali stradali sono inseriti fra i reati per i quali il giudice, anche d'ufficio, può disporre con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva del prelevamento di campioni biologici;
- il **prelievo coattivo può essere disposto dal PM**, nei casi urgenti e in cui sussista il pericolo che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini (il PM deve comunque chiedere la convalida al GIP entro 48 ore; quest'ultimo provvede nelle successive 48 ore);
- si prevede l'**arresto obbligatorio in flagranza** per il delitto di "omicidio colposo stradale" e l'**arresto facoltativo in flagranza** per il delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime;
- per i nuovi reati di omicidio stradale e lesioni stradali è possibile per il PM chiedere, per una sola volta, la **proroga** del termine di durata delle **indagini preliminari**;
- è consentito, anche per l'omicidio stradale, che la richiesta di rinvio a giudizio venga depositata entro 30 giorni dalla data di chiusura delle indagini e previsto che tra la data che in sede di udienza preliminare dispone il giudizio e quella fissata per il giudizio stesso non debba intercorrere un termine superiore a 60 giorni;
- è disciplinata la **citazione diretta a giudizio** davanti al tribunale in composizione monocratica.

Il **comma 1** interviene sulla rubrica e su diversi commi dell'art. 589-*bis* c.p., al fine di estendere le norme penali che disciplinano il reato di omicidio stradale alla nuova fattispecie di omicidio nautico.

La scelta legislativa sottesa alla modifica sarebbe quella di rendere autonoma la fattispecie di reato di omicidio nautico, così come già effettuato dalla legge 41/2016 per l'omicidio stradale, al quale la nuova fattispecie viene accomunata sotto diversi profili.

In particolare, al primo comma dell'art. 589-*bis* si include la **violazione delle norme** sulla disciplina della **navigazione marittima o interna**, tra le ipotesi che possono integrare il reato punito con la reclusione da due a sette anni.



- **Disciplina della navigazione marittima o interna**

In materia di navigazione marittima e interna **a livello nazionale** si applicano principalmente le disposizioni del codice della navigazione (di cui al R.D. n. 327 del 1942), nonché quelle del codice della nautica (di cui al D.lgs. n. 171/2005).

Ove manchino disposizioni del diritto della navigazione e non ve ne siano di applicabili per analogia, si applica il diritto civile (art. 1, c. 2 codice della navigazione).

Ai sensi del comma 1-*bis* (inserito dal D.lgs. n. 229 del 2017) dell'articolo 1 del codice della nautica da diporto, le disposizioni del relativo codice si applicano alle unità di cui all'articolo 3 dello stesso codice (vedi *infra*) **che navigano in acque marittime e interne**, fermo restando quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 172 del 2003 (Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico) in relazione alle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, nonché quanto previsto dal decreto-legge n. 457 del 1997 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione), istitutivo del registro delle navi adibite alla navigazione internazionale (c.d. Registro internazionale), nel quale sono iscritte, a seguito di specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti, le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali.

In particolare, la **navigazione interna** (che comprende, ai sensi della definizione di cui all'articolo 2, del decreto legislativo n. 22 del 2009 "la navigazione effettuata **in acque diverse da quelle marittime**" ossia in fiumi, laghi, lagune, canali, ecc.) è regolamentata dal codice della navigazione e dall'apposito regolamento attuativo (d.P.R. n. 631 del 1949, concernente approvazione del regolamento della navigazione interna). In tali testi normativi sono contenute molteplici disposizioni in materia di organizzazione della navigazione interna, zone portuali, lavoro, regime amministrativo delle navi, ed esercizio della navigazione.

Le funzioni amministrative attinenti alla navigazione interna sono state in più fasi (d. P. R. n. 5 del 1972 e, successivamente, d. P. R. n. 616 del 1977) trasferite alle regioni. Da ultimo il decreto legislativo n. 112 del 1998 (articolo 105) ha attribuito alle regioni, fatte salve le competenze delle autorità portuali, le funzioni relative alla "disciplina della navigazione interna". Sono rimaste allo Stato le competenze in materia di sicurezza della navigazione interna e quelle relative all'accertamento delle competenze del personale navigante.

Si tratta di una fattispecie che, *mutatis mutandis*, si pone in linea di continuità con il testo dell'art. 589 c. 2 (nella versione previgente alla citata legge 41/2016) sia sotto il profilo normativo che sanzionatorio.

Per effetto della modifica in commento, viene però differenziato il regime giuridico delle due fattispecie, in quanto la disposizione di cui al previgente art. 589 c. 2 (la quale attualmente disciplina la sola ipotesi di omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni) costituiva un'ipotesi aggravata ad effetto speciale del reato di omicidio colposo, mentre la nuova previsione dell'omicidio nautico, alla stregua di quanto già disposto per l'omicidio stradale, integrerebbe una **ipotesi autonoma di reato**.

Si ricorda che, in conseguenza dell'introduzione del delitto di **omicidio stradale** di cui all'**articolo 589-bis**, per ragioni sistematiche, è stata coerentemente trasferita **nel nuovo art. 589-bis** la fattispecie di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale (la pena rimane la reclusione da 2 a 7 anni), precedentemente prevista dall'art. 589, secondo comma, c.p. Conseguentemente, tale fattispecie è stata espunta dall'articolo appena citato, il quale ora menziona il solo omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La novella integra il secondo comma dell'art. 589-bis, estendendo le relative previsioni a chiunque, ponendosi alla conduzione di un **natante, un'imbarcazione** o una **nave, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica** conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, cagioni per colpa la morte di una persona.

• **Definizioni codice della nautica da diporto**

Il **Codice della nautica da diporto** (D.lgs. n. 171/2005) come successivamente novellato, da ultimo dal D.lgs. n. 160 del 2020, all'**articolo 3** (Definizioni) contiene un elenco di **costruzioni destinate alla navigazione da diporto**, le quali possono essere denominate secondo una delle seguenti tipologie:

a) **unità da diporto**: ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto, che è (art. 1 del Codice) quella effettuata in **acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonché quella esercitata a scopi commerciali**, anche mediante le navi a noleggio per finalità turistiche iscritte al Registro Internazionale che trovano una propria disciplina nella legge 8 luglio 2003, n. 172.

b) **unità utilizzate a fini commerciali o commercial yacht**: definite nell'articolo 2 del Codice, oltre alle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172;

c) **nave da diporto maggiore**: le unità con scafo di lunghezza **superiore a ventiquattro metri** e di stazza superiore alle 500 tonnellate di stazza ovvero a 600 TSL (tonnellate di stazza lorda);

d) **nave da diporto minore**: le unità con scafo di lunghezza **superiore a ventiquattro metri**, di stazza fino a 500 GT ovvero a 600 TSL, escluse le unità di cui alla lettera e);

e) **nave da diporto minore storica**: le unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri e di stazza fino a 120 GT ovvero fino a 100 TSL, costruita in data anteriore al 1° gennaio 1967;

f) **imbarcazione da diporto**: le unità con scafo di lunghezza **superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri**;

g) **natante da diporto**: le unità a remi ovvero con scafo di lunghezza pari o **inferiore a dieci metri**, con esclusione delle moto d'acqua;

h) **moto d'acqua**: le unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno;

h-bis) **unità da diporto a controllo remoto**: unità da diporto a comando remoto priva a bordo di personale adibito al comando.

Il testo dell'art. 589-bis del codice penale, come modificato dal provvedimento in esame, menziona **tre categorie** (natante, imbarcazione, nave) che **non** sembrerebbero **immediatamente riconducibili** ad alcuna delle "costruzioni destinate alla navigazione da diporto" di cui all'articolo 3 del codice della navigazione da diporto.

In particolare, con riguardo al concetto di "nave" - ad eccezione di quanto si dirà *infra* in relazione alle "navi di cui di cui all'articolo 53-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171" - non vi si prevede alcuna ulteriore specificazione suscettibile di determinare con maggior precisione la relativa nozione.

In base alla formulazione del testo, non risulta inoltre chiaro se siano ricompresi nella categoria dei "natanti" i natanti da diporto a controllo remoto. Sembrerebbero infine escluse, in base alla formulazione, le altre tipologie di unità da diporto non espressamente richiamate dal citato articolo 3 (quali ad esempio le navi a noleggio per finalità turistiche iscritte al Registro Internazionale che trovano una propria disciplina nella legge n. 172 del 2003).

In considerazione delle incertezze interpretative che potrebbero verificarsi in sede di applicazione della norma penale, si valuti l'opportunità di approfondire la disposizione, valutando eventualmente se ricorrere a categorie di carattere sì più ampio (ad esempio "unità da diporto" o simili), ma che abbiano un chiaro fondamento normativo e consentano quindi di determinare con maggior precisione l'ambito di applicazione della fattispecie di reato.

Il secondo comma dell'articolo 589-bis attualmente punisce con la reclusione da otto a dodici anni l'omicidio colposo commesso da chi si sia posto alla guida di un veicolo a motore in **stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro** (art. 186, c. 2, lett. c) del codice della strada) **ovvero in stato di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope** (art. 187 del codice della strada).

Per effetto della novella, la norma verrebbe **estesa anche** all'ipotesi di **conduzione di unità da diporto** sotto l'influenza dell'alcool, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico **superiore a 1,5 grammi per litro** (per effetto del richiamo dell'art. 53-bis, c. 2, lett. c) del codice della nautica da diporto) **ovvero** in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Allo stesso tempo la novella richiama per intero l'articolo 53-*quater*, il quale sanziona in via amministrativa chiunque **assume o ritiene il comando o la condotta** ovvero la **direzione nautica** di un'unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.

Tale disposizione del codice della nautica da diporto disciplina inoltre gli **accertamenti clinico-tossicologici** volti a stabilire il livello il tasso alcolemico ovvero lo stato di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte del conduttore dell'unità da diporto.

• ***Gli articoli 53-bis e 53-quater del codice della nautica da diporto***

I due articoli del codice della nautica da diporto (di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005) richiamati dalla novella in commento sono stati inseriti dal D.lgs. n. 229 del 2017 e sono entrati in vigore dal 13 febbraio 2018.

L'**articolo 53-bis** (conduzione di unità da diporto sotto l'influenza dell'alcool), al **comma 2, lettera c)** prevede che, **ove il fatto non costituisca reato**, chiunque assume o ritiene il **comando** o la **condotta** ovvero la **direzione nautica** di un'unità da diporto in stato di ebbrezza è punito c) con la **sanzione amministrativa** da 5000 euro a 15000 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni. La patente nautica è sempre revocata, in caso di reiterazione nel biennio

L'**articolo 53-quater** (Conduzione di unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope) prevede che, **ove il fatto non costituisca reato**, chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope sia punito con la sanzione amministrativa da 2755 euro a 11017 euro. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni.

Per i soggetti i soggetti di età inferiore ad anni ventuno ovvero per coloro che utilizzano l'unità da diporto a fini commerciali, le predette sanzioni sono aumentate da un terzo alla metà. Le sanzioni sono raddoppiate nel caso di comando o condotta di una nave da diporto. La patente nautica è sempre revocata quando la violazione è commessa da uno dei conduttori delle unità da diporto a fini commerciali, ovvero in caso di reiterazione nel biennio (**comma 1**).

Se il conduttore di unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica provoca un sinistro marittimo, le sanzioni di cui al comma 1 sono raddoppiate ed è disposto il sequestro dell'unità, salvo che l'unità appartenga a persona estranea all'illecito (**comma 2**).

Le sanzioni amministrative previste dal comma 2 sono aumentate da un terzo alla metà quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (**comma 3**).

Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 6, gli organi accertatori, secondo le direttive fornite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro della salute, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conduttori delle unità da diporto ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili (**comma 4**).

Quando gli **accertamenti qualitativi** di cui al comma 4 hanno dato **esito positivo**, ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conduttore dell'unità da

diporto si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, il conduttore, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, può essere sottoposto ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle amministrazioni competenti previsto dalla normativa vigente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziché su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale (**comma 5**).

Nei casi previsti dal comma 5, qualora non sia possibile effettuare il **prelievo** a cura del personale sanitario ausiliario delle amministrazioni ovvero qualora il conduttore rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti accertatori, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conduttore presso le strutture sanitarie delle amministrazioni o presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di sinistri marittimi, compatibilmente con le attività di accertamento e di soccorso (**comma 6**).

Le **strutture sanitarie** di cui al comma 6, su richiesta degli organi accertatori, effettuano anche gli accertamenti sul conduttore di unità da diporto coinvolto in sinistri marittimi e sottoposto alle cure mediche, ai fini indicati al comma 6. Gli accertamenti possono riguardare anche il tasso alcolemico così come previsto negli articoli 53-bis e 53-ter del codice della nautica da diporto (**comma 7**).

Le strutture sanitarie di cui al comma 6 rilasciano agli organi accertatori la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia del referto sanitario deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo accertatore che ha proceduto agli accertamenti, all'autorità competente che ha rilasciato la patente nautica per gli eventuali provvedimenti di competenza (**comma 8**).

Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 5, 6, 7 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 4 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conduttore si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi accertatori possono disporre il ritiro della patente nautica fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. La patente nautica è ritirata ed è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore (**comma 9**).

L'autorità competente che ha rilasciato la patente nautica, sulla base dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 5, ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 6, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti psico-fisici, ordina che il conduttore dell'unità da diporto si sottoponga a visita medica presso gli uffici delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, che deve avvenire nel termine di novanta giorni e dispone la sospensione in via cautelare della patente nautica fino all'esito della visita medica (**comma 10**).

Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 4, 5 e 6, il conduttore dell'unità da diporto è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 53-bis,

comma 2, lettera c). Con il provvedimento con il quale è disposta la sospensione della patente nautica, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti psico-fisici, l'autorità competente che ha rilasciato la patente nautica ordina che il conduttore dell'unità da diporto si sottoponga a visita medica presso gli uffici delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni (**comma 11**).

Coerentemente, vengono modificati anche il terzo e il quarto comma dell'art. 589-*bis*, i quali puniscono l'omicidio colposo commesso da conducente in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro (art. 186, c. 2, lett. b, del codice della strada) con la pena da otto a dodici anni di reclusione, se trattasi di **conducenti** di veicoli a motore che esercitino **l'attività di trasporto di persone o di cose**, indicati all'art. 186-*bis*, comma 1, lettere b), c) e d) del codice della strada, **ovvero** con la pena da cinque a dieci anni di reclusione, se trattasi di conducenti veicoli a motore non rientranti nelle particolari categorie individuate dal terzo comma.

In particolare, il **terzo comma** viene integrato con il riferimento a coloro che utilizzano **unità da diporto a fini commerciali** (definite dalla novella “**navi di cui all'articolo 53-ter, comma 1, lettera b)**” del codice della nautica da diporto) per i quali sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (ai sensi dell'articolo 53-*bis*, comma 2, lettera b).

In altre parti, la novella richiama anche altre **disposizioni del codice della nautica** da diporto (di cui al d.lgs. n. 171 del 2005) **che vietano** a coloro che utilizzano imbarcazioni e unità da diporto a fini commerciali (art. 2, c. 1 codice nautica da diporto) di assumere o ritenere il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

Diversamente dagli altri commi dell'art. 589-*bis*, la novella **non** utilizza quindi l'espressione “**una nave**”, **bensì** “una **nave** di cui di cui all'articolo 53-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171” **da intendersi come** “**unità da diporto a fini commerciali** di cui all'articolo 2, comma 1, del codice della nautica da diporto.

L'articolo 2, comma 1, del codice della nautica da diporto (come integrato dal D.lgs. n. 160 del 2020, entrato in vigore dal 22 dicembre 2020) prevede che l'**unità da diporto** sia da intendersi **utilizzata a fini commerciali** (come *commercial yacht*) quando la stessa è:

- a) oggetto di contratti di locazione e di noleggio;
- b) utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto;
- c) utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
- c-bis) utilizzata per assistenza all'ormeggio delle unità di cui all'articolo 3 del codice nell'ambito delle strutture dedicate alla nautica da diporto;
- c-ter) utilizzata per l'attività di assistenza e di traino delle unità di cui all'articolo 3;

c-quater) utilizzata, nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale di settore, per l'esercizio di attività in forma itinerante di somministrazione di cibo e di bevande e di commercio al dettaglio.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del codice, **per "unità utilizzata a fini commerciali - commercial yacht"**, oltre alle unità di cui all'articolo 2 di cui sopra, si intendono **altresì le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche** di cui all'articolo 3 della legge n. 172 del 2003 (recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico). Si tratta di navi con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, adibite in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalità turistiche che, per effetto dell'iscrizione nel Registro internazionale (nel quale sono iscritte, a seguito di specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali) sono abilitate al trasporto di passeggeri per un numero non superiore a 12, escluso l'equipaggio.

Analogamente, il quarto comma viene modificato al fine di estendere al conduttore di un natante, imbarcazione o nave (non intesa qui come unità da diporto per utilizzo a fini commerciali, diversamente dal comma precedente dell'art. 589-*bis*) non rientrante nelle particolari categorie individuate dal terzo comma, la fattispecie di omicidio colposo in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro punita con la pena **da cinque a dieci anni** di reclusione.

Con la modifica al sesto comma si prevede che le **pene** previste dall'art. 589-*bis*, ad eccezione delle ipotesi previste dal quinto comma (il quale rimane identico e quindi applicabile solo all'ipotesi di omicidio stradale) siano **augmentate se** il fatto è commesso da **persona non munita di patente nautica**, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata ovvero nel caso in cui il natante, l'imbarcazione o nave, sia di proprietà dell'autore del fatto e tale mezzo risulti sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Infine, con la modifica all'ottavo comma, **si estende** al conducente del natante, dell'imbarcazione o della nave la disposizione prevista per i casi di **pluralità di eventi lesivi**. In particolare si prevede che, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, debba applicarsi la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, purché pena non superi gli anni diciotto di reclusione (quindici anni è invece il limite previsto all'art. 589 per l'omicidio colposo), configurando dunque un'ipotesi di **concorso formale di reati**.

Normativa vigente	A.C. 3490
Codice penale	
Art. 589-bis	
<i>Omicidio stradale</i>	<i>Omicidio stradale o nautico</i>
<p>Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.</p>	<p>Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da due a sette anni.</p>
<p>Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.</p>	<p>Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di un natante, un'imbarcazione o una nave in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché degli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.</p>
<p>La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.</p>	<p>La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un natante, un'imbarcazione o una nave di cui all'articolo 53-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il quale, ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del</p>

Normativa vigente	A.C. 3490
	decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , cagioni per colpa la morte di una persona.
Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.	Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di un natante, un'imbarcazione o una nave in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
La pena di cui al comma precedente si applica altresì: 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona; 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona; 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro	<i>Identico.</i>

Normativa vigente	A.C. 3490
mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.	
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.	Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o il natante, l'imbarcazione o la nave sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo o natante, imbarcazione o nave sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.	<i>Identico.</i>
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.	Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o del natante, dell'imbarcazione o della nave cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

Articolo 1, comma 2 (Fuga del conducente in caso di omicidio nautico)

L'articolo 1, comma 2 modifica la rubrica dell'art. 589-ter, relativo alla circostanza aggravante ad effetto speciale prevista per il caso di fuga del conducente a seguito di omicidio stradale, che trova ora applicazione anche al caso di omicidio nautico per effetto delle modifiche apportate all'art. 589-bis.

• **Normativa vigente: Fuga del conducente in caso di omicidio stradale (art. 589-ter)**

La norma, introdotta con la legge n. 41 del 2016, prevede una nuova **circostanza aggravante ad effetto speciale** per il caso in cui il conducente di un veicolo a motore che abbia cagionato per colpa l'omicidio stradale sanzionato all'art. 589-bis si sia dato alla fuga.

Tale aggravante è soggetta ai limiti al giudizio di bilanciamento con eventuali attenuanti di cui all'art. 590-quater.

In materia di computo delle circostanze, l'art. 590-quater c.p. prevede che quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, quella di cui all'art. 589-ter, 590-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 590-ter, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 (rispettivamente riferite, in tema di imputabilità, al minorenni ultraquattordicenne, e, in tema di concorso di persone nel reato, alla partecipazione di minima importanza), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.

Per effetto delle modifiche apportate dal provvedimento in esame all'art. 589-bis, la circostanza aggravante che prevede un aumento di pena da un terzo a due terzi e una pena comunque non inferiore a cinque anni si applica anche al caso di omicidio nautico.

Coerentemente, l'articolo 1, comma 2, **coordina la rubrica** dell'art. 589-ter, aggiungendo il riferimento all'omicidio nautico a quello stradale già previsto.

Art. 589-ter	
<i>Fuga del conducente in caso di omicidio stradale</i>	<i>Fuga del conducente in caso di omicidio stradale e nautico</i>
Nel caso di cui all'articolo 589-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni.	<i>Identico</i>

Articolo 1, comma 3 **(Lesioni personali nautiche gravi o gravissime)**

L'**articolo 1, comma 3** sostituisce l'art. 590-*bis* del codice penale, che attualmente disciplina le sole fattispecie di lesioni personali stradali gravi o gravissime, al fine di estendere la relativa disciplina anche alle corrispondenti ipotesi di lesioni nautiche. La disposizione modifica inoltre il regime di procedibilità delle fattispecie di cui ai commi 1 e 5 dell'art. 590-*bis*, le quali da procedibili d'ufficio diventano procedibili a querela della persona offesa.

• **Normativa vigente: Lesioni personali stradali (art. 590-*bis*)**

La legge 41/2016 introduce inoltre nel codice penale (**art. 590-*bis***) il reato di **lesioni personali stradali**, le cui diverse fattispecie appaiono quasi del tutto speculari a quelle dell'omicidio stradale di cui al nuovo art. 589-*bis*. In particolare:

è confermato il reato di lesione personale grave e gravissima con violazione delle norme sulla circolazione stradale, sanzionato come oggi ma con l'eliminazione della possibilità di applicare in via alternativa la multa;

sono sanzionate in misura maggiore le **lesioni personali stradali** (le **gravi** con la pena della reclusione da 3 a 5 anni; le **gravissime** con la reclusione da 4 a 7 anni) provocate **per colpa** dalle stesse categorie di conducenti le cui condotte (guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto effetto di stupefacenti) sono sanzionate in modo più severo per l'omicidio stradale;

la pena è la reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni (**lesioni gravi**) e da 2 a 4 anni (**lesioni gravissime**), quando le lesioni derivano dalle stesse violazioni del Codice della strada sanzionate, per l'omicidio stradale, con la reclusione da 5 a 10 anni.

L'art. 590-*bis* prevede **aggravi e riduzioni di pena** che ricalcano sostanzialmente quelli previsti per l'omicidio stradale.

Analogamente alle modifiche apportate all'art. 589-*bis*, l'articolo 1, comma 3, interviene **sull'art. 590-*bis***, al fine di estendere l'autonoma fattispecie di reato relativa alle **lesioni personali** stradali anche alle ipotesi di lesioni, gravi o gravissime, che siano commesse con violazione delle norme sulla disciplina della navigazione marittima o interna.

Si consideri che **le due fattispecie** di reato, al netto della diversità di condotta e del diverso trattamento sanzionatorio - i quali non costituiscono oggetto di modifica - condividono la stessa struttura e sono **articolate in maniera** sostanzialmente **identica** sotto il profilo della formulazione.

Per le considerazioni in merito alle modifiche apportate al reato di cui all'art. 590-*bis* **si rimanda pertanto** alla scheda relativa all'articolo 1, comma 1, che ha modificato il reato di cui **all'art. 589-*bis***.

Si segnala qui invece l'inserimento di **un comma aggiuntivo** alla fine dell'art. 590-*bis* **in tema di procedibilità** del delitto nei casi di cui al primo e al quinto comma.

Tali casi riguardano rispettivamente:

- le lesioni personali stradali e **nautiche** commesse con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna, punite con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime (primo comma); e
- le lesioni personali **stradali** gravi o gravissime, cagionate per colpa dai conducenti veicoli a motore con una delle seguenti infrazioni al codice della strada:
 - 1) procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita (la definizione di strade urbane ed extraurbane è contenuta all'art. 590 quinquies);
 - 2) attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano;
 - 3) a seguito di una manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi ovvero a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua (quinto comma).

Si ricorda che alle fattispecie di cui al quinto comma si applicano le pene di cui al quarto comma, vale a dire la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Si noti che **attualmente** per le lesioni gravi e gravissime di cui ai commi 1 e 5 dell'art. 590-*bis* **non** è richiesta la **querela** di parte ai fini della procedibilità. Le stesse risultano pertanto procedibili d'ufficio ai sensi dell'art. 50 c.p.p.

Per effetto della modifica in commento, si verrebbe ad applicare lo **stesso regime di procedibilità** previsto dall'art. 590 c.p. per le **lesioni personali colpose**, il quale risulta punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nei primi due commi della stessa disposizione, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale (cfr. art. 590 ultimo comma c.p.).

Si segnala che la **Corte costituzionale** ha dichiarato **infondata** la **questione** di legittimità costituzionale del D.lgs. n. 36 del 2018, **nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela** anche per i delitti di lesioni personali stradali gravi e gravissime (C. Cost. 24.10.2019, n. 223; per la dichiarazione di manifesta infondatezza: C. Cost. 17.12.2021, n. 244; C. Cost., 25.11.2020, n. 248). Nella giurisprudenza di legittimità: C., Sez. IV, 24.5-14.6.2018, n. 27425 ha confermato che gli artt. 589-bis e 590-bis c.p. prevedono autonome figure di reato e non circostanze aggravanti ad effetto speciale rispettivamente degli artt. 589 e 590 c.p. e pertanto per la procedibilità del reato di lesioni colpose stradali non è richiesta la querela.

Art. 590-bis	
<i>Lesioni personali stradali gravi o gravissime</i>	<i>Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime</i>
Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.	Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.	Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di un natante, un'imbarcazione o una nave in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché degli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.
Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992,	La stessa pena [si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un natante, un'imbarcazione o una nave di cui all'articolo 53-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il quale, ai sensi rispettivamente degli

<p>cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.</p>	<p>articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.</p>
<p>Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.</p>	<p>Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di un natante, un'imbarcazione o una nave in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.</p>
<p>Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime; 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime; 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione 	<p><i>Identico.</i></p>

<p>del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.</p>	
<p>Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.</p>	<p>Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o il natante, l'imbarcazione o la nave sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo o natante, imbarcazione o nave sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.</p>
<p>Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.</p>	<p>Identico.</p>
<p>Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.</p>	<p>Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o del natante, dell'imbarcazione o della nave cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.</p>
	<p>Nei casi di cui al primo e al quinto comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.</p>

Articolo 1, comma 4
(Fuga del conducente in caso di lesioni nautiche)

L'**articolo 1, comma 4** modifica la rubrica dell'art. 590-ter, relativo alla circostanza aggravante ad effetto speciale prevista per il caso di fuga del conducente a seguito di lesioni, che trova ora applicazione anche al caso di fuga a seguito di lesioni nautiche, per effetto delle modifiche apportate all'art. 590-bis.

Per effetto delle modifiche apportate dal provvedimento in esame all'art. 589-bis, la circostanza aggravante che prevede un aumento di pena da un terzo a due terzi e una pena comunque non inferiore a cinque anni, si applica anche al caso di fuga a seguito di lesioni nautiche gravi o gravissime.

Coerentemente, l'articolo 1, comma 4, **coordina la rubrica** dell'art. 590-ter, aggiungendo il riferimento alle lesioni personali nautiche, oltre a quelle stradali già previste.

Art. 589-ter	
<i>Fuga del conducente in caso di omicidio stradale</i>	<i>Fuga del conducente in caso di omicidio stradale e nautico</i>
Nel caso di cui all'articolo 589-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni.	<i>Identico</i>

Articolo 2 (Arresto obbligatorio in flagranza)

L'articolo 2 interviene sull'articolo 380, comma 2, lettera *m-quater*), del codice di procedura penale, prevedendo che nelle ipotesi di omicidio colposo stradale aggravato dallo stato di alterazione del conducente, non si proceda all'arresto obbligatorio in flagranza se il conducente si è immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi.

• **Normativa vigente: l'arresto obbligatorio in flagranza (art. 380 c.p.p.)**

L'art. 380 c.p.p. (rubricato "arresto obbligatorio in flagranza") prevede che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un **delitto non colposo**, consumato o tentato, **per il quale** la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della **reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni** e nel massimo a venti anni (comma 1).

Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei **delitti non colposi**, consumati o tentati elencati al comma 2.

Tra tali delitti, alla lettera **m-quater**) è menzionato il delitto di **omicidio colposo stradale** previsto dall'articolo 589-bis, secondo e terzo comma, del codice penale, aggiunto all'elenco dalla legge n. 41 del 2016.

Infine, il comma 3 prevede che se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.

In generale, la n. 41 del 2016, intervenendo sulle disposizioni del Codice di Procedura Penale che riguardano le misure limitative della libertà personale ad iniziativa della P.G., ha stabilito che per l'**omicidio stradale**, anche nella fattispecie **semplice**, sia sempre **consentito** l'arresto in flagranza di reato.

Per le ipotesi aggravate di cui alla lettera **m-quater**), relative alla guida in stato di ebbrezza alcolica (oltre 1,50 gr/l. ovvero 0,8 gr/l per i conducenti professionali di cui all'art. 186-bis, lett. b), c) e d) C.d.S.) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, di cui all'articolo 589-bis, secondo e terzo comma, del codice penale, invece, l'**arresto in flagranza** di reato è **sempre obbligatorio**.

In quest'ultimo caso, la [circolare 25 marzo 2016, n. 300/A/2251/16/124/68 del Ministero dell'Interno](#) ha specificato che per potersi procedere secondo le disposizioni dell'art. 380 c.p.p. **occorre** che sia **immediatamente disponibile la valutazione analitica e clinica** che attesta lo stato di ebbrezza e/o di alterazione da sostanze stupefacenti. **In mancanza** di essa, nelle more della definizione dell'aggravante, ove ne ricorrono le condizioni, è **comunque possibile** procedere all'**arresto facoltativo** in flagranza di reato

 • **Comportamento in caso di incidente (art. 189 c.d.s.)**

L'articolo 189 del codice della strada, come modificato per effetto della legge n. 41 del 2016, dispone che l'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'**obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente** a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona (comma 1).

Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità (comma 2).

Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni ed è peraltro possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti (comma 6).

Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni (comma 7).

Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato (comma 8).

Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applica l'arresto (comma 8-bis).

L'articolo 2, interviene su uno dei delitti che prevedono l'arresto obbligatorio in flagranza ai sensi dell'art. 380 c. 2, c.p.c.

In particolare, la modifica interviene sulla lettera *m-quater*), relativa alle ipotesi di omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 589-*bis* c.p., prevedendo che non si applichi l'arresto obbligatorio in flagranza ove il conducente si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi.

Si ricorda che, ai sensi dell'art.589-*bis*, commi secondo e terzo, del codice penale, l'omicidio è aggravato quando il conducente si trovi in stato di alterazione. Infatti, è punito con la reclusione da otto a dodici anni l'omicidio stradale colposo commesso da conducente di un veicolo a motore in **stato di ebbrezza alcolica grave**, con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi di alcool per litro di sangue o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; se si tratta di conducenti professionali o di mezzi pesanti, indicati dall'art. 186-*bis*, comma 1, lettere b), c) e d), del codice della strada, per l'applicazione della stessa pena è sufficiente essere in stato di ebbrezza alcolica media, cioè, con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 gr/1.

Analogamente a quanto previsto dall'art. 189, comma 8 del codice della strada per il caso del conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di lesioni

personali colpose, la modifica in commento estende l'esenzione dall'obbligo di arresto in flagranza anche al caso di omicidio colposo stradale aggravato quando il conducente si sia immediatamente fermato e si sia adoperato per prestare o attivare i soccorsi.

Resta ferma la possibilità di procedere all'arresto facoltativo in flagranza di reato in presenza di tali ipotesi.

Sotto il profilo letterale, si segnala che all'articolo 380, comma 2, lettera *m-quater* non è stata modificato il riferimento al delitto di omicidio colposo stradale, il quale per effetto delle modifiche apportate dal provvedimento in esame alla rubrica dell'art. 589-bis è definito omicidio stradale **o nautico**.

Si valuti pertanto l'opportunità di coordinare all'articolo 380, comma 2, lettera m-quater il riferimento all'omicidio colposo stradale con la nuova rubrica dell'art. 589-bis denominato "omicidio stradale o nautico".

Si valuti inoltre l'opportunità di coordinare altresì il riferimento contenuto all'articolo 381, comma 2, lettera m-quinquies (arresto facoltativo in flagranza), il riferimento ivi contenuto all'articolo 590-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale con la nuova rubrica dell'art. 590-bis, denominato "lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime).

Codice di procedura penale	
Art. 380	
<i>Arresto obbligatorio in flagranza</i>	
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.	1. <i>Identico.</i>
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:	2. <i>Identico:</i>
<i>omissis</i>	
m-quater) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall'articolo 589-bis, secondo e terzo comma, del codice penale;	m-quater) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall'articolo 589-bis, secondo e terzo comma, del codice penale, salvo che il conducente si sia immediatamente fermato,

	adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi.
<i>omissis</i>	

Articolo 3 (*Disciplina transitoria*)

L'**articolo 3** introduce una disciplina transitoria finalizzata a regolare gli **effetti intertemporali** derivanti dall'entrata in vigore della **modifica** apportata all'ultimo comma dell'art. 590-*bis* in relazione al **regime di procedibilità** per talune fattispecie di lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime, le quali da procedibili d'ufficio diventano procedibili a querela della persona offesa.

Il **comma 1** prevede che **per i delitti di lesioni** personali stradali o nautiche gravi o gravissime, **perseguibili a querela** della persona offesa, di cui all'articolo 590-*bis*, primo e quinto comma, del codice penale, come modificato dal presente provvedimento, che siano stati **commessi prima** della data di entrata in vigore dello stesso provvedimento, il **termine** per la presentazione della **querela** decorra **dalla data di entrata** in vigore dello stesso, **anche se** la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

Si tratta di una **conseguenza** derivante dall'ultimo comma aggiunto all'art. 590-*bis* c.p. (cfr. articolo 1, comma 3 del provvedimento), il quale ha **modificato** il **regime di procedibilità** per le fattispecie di lesioni personali colpose, gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (art. 590-*bis*, primo comma) ovvero con condotte stradali particolarmente imprudenti (quinto comma).

Sui profili di **diritto intertemporale** derivanti dalla **modificazione del regime di procedibilità di un reato**, la Cassazione (Cass. Pen. sez. II, 20/09/2019, n. 48958) sostiene che, in linea generale, il giudice, **allorché** un **reato procedibile d'ufficio lo diventi a querela**, in ossequio alla previsione di cui all'**art. 2 c.p., comma 4**, deve prosciogliere l'imputato per mancanza o difetto della condizione di procedibilità tutte le volte in cui la persona offesa non abbia presentato querela. **Tuttavia**, ad un tale esito processuale nel caso all'esame della Cassazione, **ostavano** due condizioni: l'introduzione di una **specifica disciplina transitoria** in virtù della quale per i reati perseguibili a querela commessi prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato **e** la circostanza che **la persona offesa** avesse manifestato l'intento punitivo attraverso la **costituzione di parte civile**, risultando quindi integrata la condizione di procedibilità (sull'idoneità della costituzione di parte civile a integrare manifestazione del diritto di querela si rimanda anche a Cass. Pen., sez. II, 06/03/2020, n. 11080; sez. V, 10/10/2019, n. 44114 e 16/02/2016, n. 29205).

In altre pronunce (Cass. Pen. sez. II, 09/01/2020, n. 14987 e tra le molte sentenze in termini 08/11/2018, n. 225) la Corte ha **confermato** che, in considerazione della natura mista (sostanziale e processuale) dell'istituto della querela, deve applicarsi il disposto dell'**art. 2, comma 4, c.p.**, secondo il quale se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui **disposizioni sono più favorevoli al reo** [...] tenendo però conto del fatto che nel caso in esame opera l'insuperabile

sbarramento contenuto nell'ulteriore inciso della medesima norma salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

Con particolare riguardo all'entrata in vigore nel 2016 dell'art. 590-bis (la quale prevedeva l'**ipotesi inversa** di cambio del regime da procedibilità d'ufficio a procedibilità a querela), aderendo all'orientamento appena richiamato, la Cassazione ha sostenuto che i fatti commessi in data anteriore all'entrata in vigore di tale fattispecie sono procedibili a querela di parte, non trovando applicazione il nuovo regime di procedibilità d'ufficio, **ma quello più favorevole** della procedibilità a querela, **vigente al momento del fatto**. In motivazione la Cassazione ha affermato che il **mutamento nel tempo del regime di procedibilità** va positivamente risolto, ai sensi dell'art. 2 c.p., alla luce della **natura mista**, sostanziale e processuale, dell'istituto della **querela** (Cass. pen. Sez. IV Sent., 16/01/2019, n. 13577).

Al fine di evitare di incorrere nella **improcedibilità sopravvenuta** dell'azione penale pur correttamente esercitata (analogamente a quanto avviene nella ipotesi di rinuncia o remissione della querela precedentemente proposta), il provvedimento in esame prevede una **disciplina transitoria** destinata ad incidere sui procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.

L'opzione normativa prescelta dal provvedimento **condiziona la procedibilità al tempestivo esercizio** del diritto di **querela** in capo alla persona offesa dal reato, **entro un termine** che inizia a decorrere **o dalla entrata in vigore** della nuova legge (anche se la persona offesa ha avuto **notizia** del reato **precedentemente** a tale data) **ovvero dal momento** in cui il soggetto stesso sia stato in tal senso **informato** dall'Autorità procedente (nel caso in cui la persona offesa non ha avuto notizia del reato alla data di entrata in vigore della legge).

Al fine di favorire la **continuità dei procedimenti pendenti**, il **comma 2** prevede che, se alla data di entrata in vigore del provvedimento risulta pendente un procedimento penale, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, se necessario anche previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della **facoltà di esercitare il diritto di querela** e il termine decorre **dal giorno in cui la persona offesa è stata informata**.